

IL RETTORE

- Vista** la Legge 270 del 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e La legge 11 Luglio 2003, n. 170, art. 1, comma1, lettera b) “Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”.
- Visto** il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, art. 2, comma 1. “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”.
- Vista** La legge 341 del 19 Novembre 1990, art. 13. “Riforma degli ordinamenti didattici”.
- Visto** il Regolamento per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” emanato con D.R. n. 012297 del 20 ottobre 2005;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 3 novembre 2008 con la quale sono state approvate le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto nel testo che segue, agli articoli *1, 3 e 6* del “Regolamento per per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero”

DECRETA

Gli articoli *1, 3 e 6* del “Regolamento per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” emanato con D.R. n. 012297 del 20 ottobre 2005 sono così modificati:

Articolo 1 (versione attuale)

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Senato Accademico ripartisce tra le Facoltà lo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.M. 198/2003, destinato alla istituzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, individua le priorità delle iniziative da attivare e definisce i criteri per l'attribuzione degli assegni.

Articolo 1 (versione con modifiche)

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Senato Accademico ripartisce tra le Facoltà lo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.M. 198/2003, destinato alla istituzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, individua le priorità delle iniziative da attivare e definisce i criteri per l'attribuzione degli assegni. **Il presente Regolamento definisce anche le modalità di attribuzione delle attività di tutorato in presenza di progetti specifici e utilizzando fonti di finanziamento diversi dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del DM 198/2003.**

Articolo 3 (versione attuale)

Il Senato Accademico determina per ogni anno, la quota dello stanziamento di cui all'art. 1 da attribuire a ciascuna Facoltà in proporzione al numero ponderato degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e ai primi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, fatta salva la possibilità di riservarne una quota per attività ritenute di interesse comune per l'Ateneo.

Le Facoltà sulla base della quota assegnata ai sensi del precedente comma, approvano un programma di utilizzo dei fondi indicando il numero degli assegni che intendono attivare e precisando per ognuno il tipo di attività richiesta, il corso di laurea specialistica o scuola di specializzazione o corso di dottorato di ricerca a cui gli aspiranti assegnisti devono essere iscritti, la durata e l'importo.

Articolo 3 (versione con modifiche)

Il Senato Accademico determina per ogni anno, **la quota dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.M. 198/2003** da attribuire a ciascuna Facoltà in proporzione al numero ponderato degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e ai primi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, fatta salva la possibilità di riservarne una quota per attività ritenute di interesse comune per l'Ateneo.

Le Facoltà sulla base della quota assegnata ai sensi del precedente comma, nonché **sulla base di altri finanziamenti a loro disposizione** approvano un programma di utilizzo dei fondi indicando il numero degli assegni che intendono attivare e precisando per ognuno il tipo di attività richiesta, il corso di laurea specialistica o scuola di specializzazione o corso di dottorato di ricerca a cui gli aspiranti assegnisti devono essere iscritti, la durata e l'importo.

Articolo 6 (versione attuale)

Il Preside di Facoltà emana i bandi per la selezione degli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni di cui al precedente art. 1.

Il Rettore bandisce le selezioni per attribuire gli assegni destinati alle attività di interesse generale per l'Ateneo di cui all'art. 3 comma 1.

I bandi possono essere riservati, a seconda delle diverse tipologie di attività da affidare, solo ad alcune delle categorie di studenti indicati nell'art. 2

Il Bando deve indicare:

- 1) il numero e la ripartizione degli assegni tra i corsi di studio;
- 2) l'attività da svolgere tra quelle previste al precedente art. 1 per il corso di laurea o per il corso di laurea specialistica della Facoltà per il quale l'assegno è conferito;
- 3) la durata, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
- 4) i criteri di selezione dei candidati così come previsti al precedente art. 5;
- 5) Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti;
- 6) le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni.

Il bando e le graduatorie finali sono pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo o delle Facoltà.

Le Facoltà si incaricano della gestione delle procedure di selezione e dell'attribuzione degli assegni di cui al presente articolo.

Al termine della selezione, il Preside trasmette all'Area del Personale i risultati della selezione.

Articolo 6 (versione con modifiche)

Il Preside di Facoltà emana i bandi per la selezione degli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni di cui al precedente art. 1.

Il Rettore bandisce le selezioni per attribuire gli assegni destinati alle attività di interesse generale per l'Ateneo di cui all'art. 3 comma 1.

I bandi possono essere riservati, a seconda delle diverse tipologie di attività da affidare, solo ad alcune delle categorie di studenti indicati nell'art. 2

Il Bando deve indicare:

- 1) il numero e la ripartizione degli assegni tra i corsi di studio;
- 2) l'attività da svolgere tra quelle previste al precedente art. 1 per il corso di laurea o per il corso di laurea magistrale (**ammissibili solo in caso di assegni di tutorato attivati su finanziamenti diversi da quanto previsto dall'art. 2 del DM 198/2003**) della Facoltà per il quale l'assegno è conferito;
- 3) la durata, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
- 4) i criteri di selezione dei candidati così come previsti al precedente art. 5;
- 5) Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti;
- 6) le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni.

Il bando e le graduatorie finali sono pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo o delle Facoltà.

Le Facoltà si incaricano della gestione delle procedure di selezione e dell'attribuzione degli assegni di cui al presente articolo.

Al termine della selezione, il Preside trasmette all'Area del Personale i risultati della selezione.

Il Rettore

F.to Prof. Marcello Fontanesi

Registrato n. **0024558**

In data **10 febbraio 2009**